

Associazione Auser Musicisti STATUTO



ART. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c. un'associazione culturale denominata Auser Musicisti, con sede in Pisa, Corte Case Medicee 1.

ART. 2

L'Associazione non ha fini di lucro e ha durata illimitata nel tempo. Essa ha lo scopo di diffondere la cultura musicale rivolgendo principalmente la sua attenzione:

- alla musica antica, particolarmente per quanto riguarda la filologia delle prassi esecutive, il recupero e la riproposta di testi inediti, rari, caduti nell'oblio o semplicemente snaturati da esecuzioni modernizzanti, la promozione di studi finalizzati alla realizzazione di edizioni critiche e di progetti che inseriscano la musica antica nel contesto in cui essa veniva effettivamente eseguita.
- ai compositori che, legati alla toscana per nascita e/o formazione, hanno contribuito allo sviluppo del linguaggio musicale occidentale.
- potrà inoltre svolgere attività legate a tutte le forme musicali sviluppatasi dalle tendenze del panorama musicale contemporaneo.

I progetti dell'associazione avranno l'obiettivo di integrare questi interessi principali in programmi comuni che allarghino gli orizzonti musicali del pubblico e ne favoriscano una maggior apertura al complesso mondo della musica in tutte le sue espressioni. Per attuare questi fini l'associazione promuoverà:

- stagioni di concerti, festival;
- commissione di eventi e composizioni, anche mediante concorsi;
- attività didattico-formative, laboratori, seminari, stages, conferenze, incontri etc.;
- attività di documentazione;
- offerta di servizi ad enti ed associazioni italiane ed estere nel campo della programmazione ed organizzazione di concerti, sonorizzazioni e ogni altro intervento di carattere musicale;
- pubblicazione di materiale a stampa e registrazioni sonore su supporti disponibili ivi compresa la immissione nelle reti telematiche di files musicali;
- gestione di spazi attrezzati per lo svolgimento di un'attività musicale completa e diversificata: sale di studio, biblioteca, nastroteca, discoteca, emeroteca, sale di ascolto e d'esercitazione, studi di registrazione, foresteria per artisti, etc.

Per la realizzazione di queste iniziative l'associazione potrà operare in prima persona, oppure in collaborazione con enti pubblici, imprese private, oppure come fornitrice di servizi e consulenze per enti che intendano promuovere iniziative in campo musicale.

L'associazione s'impegna altresì nella collaborazione con altre associazioni dalle finalità analoghe per promuovere un coordinamento e razionalizzazioni maggiori nell'offerta musicale sul territorio (circuitazione, diversificazione, moltiplicazione delle proposte).

ART. 3

L'Associazione potrà inoltre:



- gestire e/o partecipare a mostre, dibattiti, convegni, concorsi;
- avanzare proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni e chiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere;
- partecipare a concorsi di gestione di iniziative o strutture di carattere culturale;
- promuovere iniziative di turismo sociale e culturale legate a eventi musicali in Italia e all'estero;
- organizzare sottoscrizioni sociali;
- organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- realizzare attività di carattere commerciale non esclusivamente rivolte ai propri soci purché attinenti agli scopi dell'Associazione e nei limiti di cui alla legislazione vigente in materia;
- acquisire beni mobili e immobili trascrivendo i relativi acquisti a norma dell'art. 2656 c.c.;

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire i cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa che si riconoscono nel presente statuto condividendone spirito ed ideali. E' esclusa la temporaneità alla vita associativa. Vighe inoltre il principio dell'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. Gli aspiranti soci devono far richiesta al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome e indirizzo.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sulle domande presentate, l'accettazione delle domande determina l'attribuzione della qualifica di socio che diviene effettiva con la consegna della tessera sociale, previo versamento della quota associativa. Il nominativo del socio verrà annotato sul libro dei soci o in archivio elettronico.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Tutti i soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e sue manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti ed eleggere liberamente gli organi amministrativi nel rispetto del principio del voto singolo di cui all'art.2532, comma 2, del Codice Civile (ogni socio associato o partecipante deve avere diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota). Hanno diritto al voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
- Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare la delibera degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione;
- La somma versata per le quota sociale non è rimborsabile;

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazioni. I soci sono radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della quota sociale;
- quando in qualunque modo arrechino danno morale e materiale all'associazione.

La radiazione sarà deliberata insindacalmente dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 5

Organi l'Associazione sono:

- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio Direttivo;



ART. 6

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata almeno una volta l'anno a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data, l'ora e il luogo della prima convocazione, ordine del giorno, affisso in sede almeno otto giorni prima, e/o tramite le forme più idonee a garantire una scrupolosa e corretta comunicazione.

In funzione dei diversi gruppi di interesse dei soci, l'associazione, al fine di rendere più piena partecipazione degli stessi potrà articolarsi in autonomi settori di attività coordinati da responsabili di settore. Tali settori potranno discutere e deliberare su temi specifici proposti all'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di snellire i lavori e renderla più responsabilmente partecipe. L'Assemblea dei soci in Prima convocazione sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita alla presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi, in seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, valgono le stesse norme dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione e da un segretario eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il 20% dei soci presenti con diritto di voto.

ART 7

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno. Essa:

- approva il bilancio preventivo o consuntivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando la preferenza a nominativi scelti tra i soci;
- l'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta;
- Le votazioni sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un quinto dei soci;
- La decisione dell'Assemblea è sovrana.

ART 8

Il consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Ogni socio può essere eletto, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 II° comma del C.C.. E' composto da un numero di membri compreso tra tre e cinque. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è il responsabile di ogni attività della stessa, e al quale sono conferiti i poteri di:

- intestare a sua nome licenze e autorizzazioni amministrative di polizze occorrenti all'attività dell'Associazione;



- convocare e presiedere il consiglio direttivo;
- nominare procuratori;
- facoltà di rilasciare fidejussioni;
- effettuare operazioni economiche, comprese apertura di C/C bancari intestati all'Associazione, che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali.

Il vicepresidente, coadiuva il presidente e in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni; Il consiglio può inoltre discutere tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

ART 9

Il consiglio direttivo svolge la ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti quegli atti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Suoi compiti sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi
- deliberare circa l'ammissione dei soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, compatibili con i principi ispiratori del presente statuto
- il consiglio può nominare al proprio interno un esecutivo con compiti operativi per l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo stesso. Detto esecutivo oltre che dal Presidente e vicepresidente, potrà essere composto da ulteriori 3 componenti.
- di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti che possono essere anche non soci prevedendo per questi adeguato compenso.
- Il consiglio si riunisce di norma ogni 3 mesi e straordinariamente quando ne facciano richiesta 2/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la rielaborazione della proposta. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esiste, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio, diversamente a discrezione del consiglio. La parte massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il consiglio direttivo decade. Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da due terzi dei consiglieri. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 30 gg.

ART 10

Le risorse economiche dell'associazione, che vanno a costituire un fondo comune, sono costituite da:

- Beni immobili e mobili
- Contributi
- Donazioni e lasciti
- Rimborsi
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo



- Ogni altro tipo di entrate

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione dei essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

La corresponsione di eventuali compensi individuali annui dovrà mantenersi nei limiti di cui al D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, e al D.L. 21 giugno 1995 n. 239 salvo diverse e nuove disposizioni di Legge.

ART 11

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione, dedotte le eventuali passività, del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui l'art.3 comma 190 della legge 3/12/1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La decisione motivata di scioglimento dell'Assemblea deve essere presa da almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi

ART 12

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carlo - fate" or similar.